

BANCA UBAE S.p.A.

STATUTO SOCIALE

APPROVATO DALL'ASSEMBLEA
STRAORDINARIA DEI SOCI IL 30 APRILE
2009 ED IL 3 LUGLIO 2009

TITOLO I

COSTITUZIONE, SEDE, DURATA E SCOPO DELLA SOCIETA'

Articolo 1

Forma e denominazione

E' costituita una Società per Azioni denominata: "BANCA UBAE Società per Azioni" ed in forma abbreviata "Banca UBAE S.p.A."

Essa è sottoposta a vigilanza in conformità alle norme di legge relative alla difesa del risparmio ed all'esercizio del credito.

Articolo 2

Sede Sociale, Filiali e Rappresentanze

La Società ha la sua Sede Sociale e la Direzione Generale in Roma; quest'ultima potrà tuttavia essere trasferita in altra località italiana su conforme decisione del Consiglio di Amministrazione. La Società potrà stabilire, con le prescritte autorizzazioni, Filiali e Rappresentanze in Italia ed all'estero.

Articolo 3

Durata

La durata della Società è fissata fino al 31 dicembre 2025.

Articolo 4

Scopo

Banca UBAE è votata a promuovere e sviluppare qualsiasi tipo di relazione finanziaria, commerciale, industriale ed economica in Europa e nel resto del mondo.

La sua attività è rivolta in via prioritaria, ancorchè non esclusiva, al sostegno delle relazioni tra i Paesi del Mediterraneo e del Medio Oriente con l'Europa, nonchè tra i medesimi ed il resto del mondo.

A tal fine la Società mette a disposizione della propria clientela i servizi di una banca impostata - nella sua organizzazione e nel suo impianto operativo - secondo le moderne e riconosciute esigenze del mercato internazionale nel campo della raccolta e dei finanziamenti.

Articolo 5

Oggetto sociale

La Società ha per oggetto la raccolta del risparmio e l'esercizio del credito nelle sue varie forme. Essa può compiere, con l'osservanza delle disposizioni vigenti, tutte le operazioni ed i servizi bancari e finanziari consentiti, nonché ogni altra operazione strumentale o comunque connessa al raggiungimento dello scopo sociale.

La Banca può emettere obbligazioni ed altri titoli di debito per pubblica sottoscrizione e vendita in accordo con le leggi vigenti.

TITOLO II

CAPITALE SOCIALE, AZIONI

Articolo 6

Capitale sociale

Il capitale sociale è fissato in Euro 151.060.800,00 (centocinquantomilionesessantamilaottocento) ed è rappresentato da n. 1.373.280 (unmilionetrecentosettantatremiladuecentottanta) azioni nominative da Euro 110 (centodieci) ciascuna.

Sulla base della deliberazione dell'assemblea straordinaria del 27 aprile 2001, il capitale sociale è aumentato sino ad un massimo di Euro 248.741.240,00 (duecentoquarantottomilionesettecentoquarantunomiladuecentoquaranta) esclusivamente in correlazione ed ai fini dell'esercizio del diritto di sottoscrizione di azioni ordinarie fino a concorrenza di massimo numero 1.000.000 di azioni ordinarie riservate ai portatori dei "Warrant BANCA UBAE S.p.A., azioni ordinarie 2001/2011", di cui alla citata deliberazione secondo le modalità ivi previste e richiamate, restando tale aumento irrevocabile sino alla scadenza finale prevista per la sottoscrizione e limitato all'importo di azioni risultanti dall'esercizio dell'anzidetto diritto di sottoscrizione.

Articolo 7

Forma e trasferimento delle azioni

Le azioni sono nominative.

La cessione di azioni a terzi é efficace nei confronti della Società quando ne sia stata eseguita la iscrizione nel Libro dei Soci.

Tale iscrizione potrà avvenire solamente con il preventivo consenso di tutti i soci estranei alla proposta di cessione, intendendosi ad essi riservato il diritto di prelazione in proporzione delle rispettive partecipazioni.

Il socio che intenda trasferire tutte o parte delle sue azioni deve darne comunicazione scritta con lettera raccomandata con ricevuta di ritorno agli altri soci ai rispettivi domicili, comunicando le generalità dell'acquirente e le condizioni della cessione. Sia il consenso degli altri soci che la dichiarazione degli stessi di voler esercitare il diritto di prelazione dovranno essere notificati al socio che ha proposto la cessione con lettera raccomandata da spedirsi entro trenta giorni dalla data in cui è stata ricevuta la comunicazione della proposta cessione. In caso di silenzio, si intenderà che nessuno dei soci ha interesse ad esercitare il diritto di prelazione ed il loro consenso alla cessione si intenderà pertanto come concesso.

Nel caso che alcuno dei soci invitati ad esercitare il diritto di prelazione o ad esprimere il loro consenso alla proposta cessione non sia interessato all'acquisto e non approvi la cessione, dovrà notificare il suo totale dissenso al socio proponente entro trenta giorni dal ricevimento della proposta di cessione. In tale ipotesi il socio cui è stato negato il consenso alla cessione delle sue azioni ha diritto di recedere dalla Società previo rimborso del valore delle azioni invendute, da calcolarsi in base alle risultanze della situazione patrimoniale aggiornata della Società.

Quanto precede non si applica al caso di trasferimento di azioni della Società ad ente o azienda del gruppo di appartenenza del socio. Il trasferimento avrà comunque efficacia successivamente alla sua annotazione nel Libro dei Soci.

Articolo 8

Recesso

Ai soci è consentito recedere nei casi e nei modi previsti dalla legge.

Non compete il diritto di recesso ai soci che non hanno concorso all'approvazione delle deliberazioni riguardanti:

- la proroga della durata della Società;
- l'introduzione, la modifica o la rimozione di vincoli alla circolazione dei titoli azionari.

TITOLO III

ASSEMBLEE

Articolo 9

Luogo di riunione

Le Assemblee sono convocate presso la Sede Sociale, o in altra località in Italia o all'estero designata dal Consiglio di Amministrazione nell'avviso di convocazione.

Articolo 10

Convocazione delle Assemblee

L'Assemblea Ordinaria è convocata almeno una volta all'anno, entro 120 (centoventi) giorni dalla chiusura dell'esercizio sociale per deliberare sulle materie attribuite dalla legge alla sua competenza. L'Assemblea Straordinaria è convocata per deliberare sulle materie rimesse dalla legge alla sua competenza, ogniqualvolta il Consiglio lo ritenga necessario o ne sia fatta richiesta ai sensi di legge. Le formalità per la convocazione sono quelle fissate dal Codice Civile. In deroga al secondo comma dell'articolo 2366 del Codice Civile, l'avviso di convocazione è inviato mediante telegramma, ovvero raccomandata A/R o fax, o swift entro 8 (otto) giorni prima di quello fissato per l'Assemblea in prima convocazione.

Articolo 11

Partecipazione alle Assemblee

Possono intervenire all'Assemblea gli azionisti cui spetta il diritto di voto che risultino iscritti nel Libro dei Soci ovvero esibiscano i propri titoli o certificazione idonea a dimostrare la propria legittimazione. Non è richiesto il preventivo deposito delle azioni.

Ogni azionista può farsi rappresentare nell'Assemblea, ai sensi di legge, mediante semplice delega scritta, da un mandatario, anche non azionista. La rappresentanza non può essere conferita nè ai membri degli organi amministrativi o di controllo o ai dipendenti della Società, nè alle società da essa controllate o ai membri degli organi amministrativi o di controllo o ai dipendenti di queste.

Spetta al Presidente dell'Assemblea verificare la regolarità della costituzione, accertare l'identità e la legittimazione dei presenti, regolare il suo svolgimento ed accertare i risultati delle votazioni; degli esiti di tali accertamenti deve essere dato conto nel verbale.

Articolo 12

Voto

Ogni azione dà diritto ad un voto.

Articolo 13

Formalità, Presidenza e Processi Verbali

L'Assemblea è presieduta dal Presidente del Consiglio di Amministrazione o, in sua vece, da uno dei Vice Presidenti o, in assenza di quest'ultimo, dal più anziano di età degli Amministratori presenti. Il Presidente è assistito da un Segretario, ma nei casi di cui all'art. 2375 del Codice Civile ed in ogni altro caso in cui lo ritenga opportuno, il Presidente si farà assistere da un notaio per la redazione del verbale.

Articolo 14

Quorum

Per la validità di costituzione dell'Assemblea Ordinaria e di quelle Straordinarie, così in prima come in seconda convocazione, e per la validità delle loro deliberazioni, si osservano le disposizioni di legge. Le nomine alle cariche sociali sono deliberate a maggioranza relativa, con schede segrete salvo diversa deliberazione dell'Assemblea.

TITOLO IV

CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

Articolo 15

Elezione, rinnovazione e sostituzione dei membri del Consiglio di Amministrazione

L'amministrazione della Società è affidata ad un Consiglio di Amministrazione composto da nove a undici membri. Gli Amministratori

restano in carica per tre esercizi e sono rieleggibili.

Per l'elezione dei membri del Consiglio di Amministrazione, l'Assemblea sarà tenuta a rispettare i seguenti criteri:

- ogni socio ha diritto a designare un Amministratore per ogni 8% di partecipazione al capitale;

- i soci che non hanno designato Amministratori con i criteri di cui sopra possono accordarsi e nominare congiuntamente tanti Amministratori quanti la percentuale di partecipazione cumulativamente raggiunta consente.

Qualora non si pervenga alla nomina del numero minimo di Amministratori come sopra previsto, spetterà comunque ai soci minoritari non rappresentati in Consiglio di designare uno degli Amministratori che occorrono per raggiungere il numero minimo dei componenti il Consiglio.

Ove fosse necessario nominare ulteriori Amministratori, spetterà al socio di maggioranza relativa provvedere alla loro designazione.

Le proposte di nomina presentate dai soci devono essere sottoscritte dall'azionista o dagli azionisti che le presentano (anche per delega di uno di essi) e depositate presso la sede della Banca almeno sette giorni prima di quello fissato per l'Assemblea in prima convocazione chiamata a deliberare sulla nomina dell'organo di amministrazione.

Almeno uno dei nominativi che i soci designeranno alla carica di amministratore dovrà rispondere ai requisiti stabiliti dall'articolo 2399 del Codice Civile.

Per l'elezione, rinnovazione e sostituzione di tutti i membri del Consiglio, si applicano le disposizioni di legge. Qualora, però, nel corso di un esercizio venissero a cessare dalle funzioni più di quattro Amministratori, i restanti Amministratori si intenderanno dimissionari e dovranno procedere alla convocazione d'urgenza dell'Assemblea per la nomina dell'intero Consiglio.

Articolo 16

Presidente, Vice Presidente e Segretario

Il Consiglio di Amministrazione, qualora non vi abbia provveduto l'Assemblea, elegge nel proprio seno e su designazione dell'azionista di maggioranza relativa, il Presidente che resta in carica per tutta la durata del mandato di amministratore.

Al Presidente del Consiglio di Amministrazione spetta il compito di convocare il Consiglio, di fissarne l'ordine del giorno, di coordinarne

i lavori e di provvedere affinché a tutti i Consiglieri vengano fornite adeguate informazioni sulle materie inserite all'ordine del giorno.

Il Consiglio può eleggere, altresì, fra i suoi membri, fino a due Vice Presidenti e nominare un Segretario.

Un Vice Presidente è designato dal socio italiano che detiene la quota azionaria maggiore.

Il Segretario può essere scelto anche al di fuori del Consiglio.

In caso di assenza o di impedimento del Presidente ne fa le veci il più anziano di età dei Vice Presidenti o, in assenza dei Vice Presidenti, il più anziano di età degli Amministratori presenti.

In caso di assenza del Segretario, il Consiglio designa chi debba sostituirlo.

Articolo 17

Convocazione del Consiglio di Amministrazione

Il Consiglio di Amministrazione è convocato dal Presidente o da chi ne fa le veci, per sua iniziativa o su richiesta di almeno quattro membri del Consiglio o su richiesta del Collegio Sindacale. In tal caso, i richiedenti dovranno motivare le ragioni della loro richiesta indicando gli argomenti da porre all'ordine del giorno.

Il Consiglio si riunisce almeno quattro volte all'anno e comunque ogniqualevolta il Presidente lo ritenga necessario. Le riunioni avranno luogo presso la Sede Sociale o nella località indicata nell'avviso di convocazione.

La convocazione deve essere fatta mediante avviso comunicato agli Amministratori e Sindaci con mezzi che garantiscano la prova dell'avvenuto ricevimento (quali lettera raccomandata A/R, fax, posta elettronica) almeno 8 (otto) giorni prima di quello fissato per la riunione. In caso di urgenza, detto termine può essere ridotto a 3 (tre) giorni.

Le riunioni del Consiglio di Amministrazione possono essere validamente tenute in videoconferenza o in teleconferenza a condizione che tutti i partecipanti possano essere identificati dal Presidente e dagli intervenuti, che sia loro consentito di seguire la discussione e di intervenire in tempo reale nella trattazione degli argomenti discussi, nonché di esaminare la relativa documentazione di supporto. Verificandosi tali presupposti, il Consiglio di Amministrazione si considera tenuto nel luogo, in Italia o all'estero, in cui si trova il Presidente e dove anche deve trovarsi il Segretario della riunione, onde consenti-

re la stesura e la sottoscrizione del verbale sul relativo libro. Alle riunioni del Consiglio di Amministrazione partecipano il Direttore Generale ed il Condirettore Generale. Il Direttore Generale sottopone al Consiglio di Amministrazione i documenti e le materie destinati all'esame e all'approvazione del medesimo, fornendo qualsiasi delucidazione fosse richiesta in merito. In caso di assenza o impedimento del Direttore Generale, il Condirettore Generale agirà in sua vece. Nè l'uno nè l'altro hanno diritto di voto.

Articolo 18

Poteri del Consiglio di Amministrazione

Il Consiglio, nel perseguimento dell'oggetto sociale, è investito di tutti i più ampi poteri per l'ordinaria e la straordinaria amministrazione della Società, ad eccezione di quanto espressamente riservato dalla legge alla competenza dell'Assemblea dei Soci.

In via esclusiva, il Consiglio decide in merito alle linee ed alle operazioni strategiche aziendali; approva i piani industriali e finanziari, nonchè il budget; delibera i Regolamenti Interni; approva l'organigramma aziendale e decide sulle modifiche ad esso relative; nomina e revoca il Direttore Generale, il Condirettore Generale e gli altri Dirigenti, i membri dei comitati che il Consiglio può istituire, nonchè i consulenti della Società o del Consiglio stesso, dando loro poteri che esso Consiglio può modificare in qualsiasi momento; determina l'istituzione e la soppressione delle Filiali e delle Rappresentanze in Italia e all'estero; delibera sull'eventuale costituzione di comitati o commissioni con funzioni consultive o di coordinamento; delibera l'acquisizione e la cessione di partecipazioni rilevanti; provvede alla formazione del bilancio annuale corredandolo di una sua relazione ai sensi di legge; nomina e revoca i Responsabili delle funzioni di Revisione Interna e di Conformità e i componenti dell'Organismo di Vigilanza di cui al D.L. 231/2001; definisce le politiche di remunerazione e incentivazione ed eventuali piani basati su strumenti finanziari, da sottoporre all'approvazione dell'Assemblea Ordinaria, a favore degli Amministratori, dei dipendenti e dei collaboratori non legati alla Società da rapporti di lavoro subordinato. All'Assemblea deve essere assicurata adeguata informativa sull'attuazione delle predette politiche.

Il Consiglio può delegare al Comitato Esecutivo, di cui al titolo V, parte delle proprie attribuzioni e facoltà, salve naturalmente le limi-

tazioni di legge e di statuto.

Con le stesse limitazioni, in casi eccezionali, il Presidente del Consiglio di Amministrazione può svolgere compiti di supplenza dei componenti esecutivi.

I soggetti destinatari di deleghe riferiscono regolarmente al Consiglio di Amministrazione ed al Collegio Sindacale, secondo le modalità stabilite dal Consiglio stesso ed in ogni caso almeno ogni 3 (tre) mesi, sul generale andamento della gestione e sulla sua prevedibile evoluzione, nonché sulle operazioni di maggior rilievo, per le loro dimensioni o caratteristiche, effettuate dalla Società.

Articolo 19

Validità delle deliberazioni

Per la validità delle deliberazioni del Consiglio è necessaria la presenza effettiva della maggioranza degli Amministratori in carica ed il voto favorevole della maggioranza dei presenti. In caso di parità prevale il voto del Presidente o di chi ne fa le veci.

Articolo 20

Verbali delle riunioni

Le deliberazioni debbono essere constatate in verbali che, trascritti su apposito libro tenuto a norma di legge, sono firmati dal Presidente, o da chi ne fa le veci, e dal Segretario.

Gli estratti dei verbali firmati dal Presidente e dal Segretario fanno piena prova.

Articolo 21

Compenso degli Amministratori

Gli Amministratori hanno diritto al rimborso delle spese da essi sostenute per l'esercizio delle loro funzioni.

L'Assemblea stabilisce il compenso annuale spettante ai membri del Consiglio di Amministrazione e del Comitato Esecutivo di cui al successivo titolo.

TITOLO V

COMITATO ESECUTIVO

Articolo 22

Nomina, Riunioni e Compenso dei membri del Comitato Esecutivo

Il Consiglio di Amministrazione nomina nel proprio seno un Comitato Esecutivo, presieduto dal Presidente del Consiglio di Amministrazione e composto da cinque a sette dei suoi membri che restano in carica tre anni.

Il Comitato Esecutivo si riunisce almeno una volta al mese.

I due Vice Presidenti ne fanno parte di diritto.

L'Assemblea determina il compenso annuale per i membri del Comitato.

Al Presidente del Comitato Esecutivo spetta il compito di convocare il Comitato Esecutivo e di fissarne l'ordine del giorno.

Il Comitato elegge un Segretario, scegliendolo anche al di fuori del Comitato stesso.

E' consentita la presenza alle riunioni del Comitato Esecutivo anche mediante videoconferenza o teleconferenza a condizione che tutti i partecipanti possano essere identificati dal Presidente e dagli intervenuti, che sia loro consentito di seguire la discussione e di intervenire in tempo reale nella trattazione degli argomenti discussi, nonchè di esaminare la relativa documentazione di supporto. Verificandosi tali presupposti, il Comitato Esecutivo si considera tenuto nel luogo, in Italia o all'estero, in cui si trova il Presidente e dove anche deve trovarsi il Segretario della riunione, onde consentire la stesura e la sottoscrizione del verbale sul relativo libro.

Il Direttore Generale partecipa, senza diritto di voto, alle riunioni del Comitato Esecutivo con funzioni propositive. Egli sottopone al Comitato Esecutivo i documenti destinati all'esame e all'approvazione dello stesso, fornendo qualsiasi delucidazione venisse richiesta al riguardo.

Il Condirettore Generale partecipa, senza diritto di voto, alle riunioni del Comitato Esecutivo con funzioni consultive; tuttavia, in caso di assenza o impedimento del Direttore Generale, egli agirà in sua vece.

Articolo 23

Funzionamento del Comitato Esecutivo

Il Comitato Esecutivo esercita i poteri delegatigli dal Consiglio di Amministrazione ai sensi del precedente art. 18.

Il Comitato Esecutivo è validamente riunito con la presenza della maggioranza dei suoi componenti.

Le deliberazioni del Comitato Esecutivo, per essere valide, devono essere prese con il voto favorevole della maggioranza dei presenti.

Le deliberazioni su questioni che rivestano carattere di urgenza possono essere validamente assunte mediante invio di formali proposte, a condizione che esse vengano approvate dalla maggioranza dei membri del Comitato.

Per le convocazioni e le modalità delle votazioni si applicano le stesse norme previste per il Consiglio di Amministrazione, ma i termini di convocazione sono ridotti a 2 (due) giorni lavorativi.

Articolo 24

Verbali delle riunioni

Il Segretario del Comitato Esecutivo redige su apposito libro i verbali delle sedute del Comitato medesimo, firmati dal Presidente e dal Segretario.

TITOLO VI

DIREZIONE

Articolo 25

Nomina del Direttore Generale, del Condirettore Generale e degli altri Dirigenti della Direzione Generale - Poteri

Il Direttore Generale è nominato dal Consiglio di Amministrazione e sarà scelto tra candidati che abbiano prestato la propria attività lavorativa nel settore bancario con qualifica di dirigente.

Il Consiglio di Amministrazione nomina inoltre un Condirettore Generale, che viene scelto tra candidati di provenienza o in regime di distacco dal socio di maggioranza relativa e che abbia prestato la propria attività lavorativa in banche arabe con qualifica di dirigente,

e ogni altro membro della Direzione Generale.

Il Direttore Generale è investito, con firma congiunta o singola, come previsto dal seguente art. 27, dei poteri per l'ordinario svolgimento degli affari della Società e l'esecuzione delle delibere del Consiglio di Amministrazione.

TITOLO VII

RAPPRESENTANZA E FIRMA SOCIALE

Articolo 26

Rappresentanza legale e giudiziale

La rappresentanza legale della Società di fronte ai terzi spetta al Presidente. In caso di assenza o impedimento del Presidente, la rappresentanza spetta a chi lo sostituisce e pertanto, ai due Vice Presidenti congiuntamente, o, in caso di assenza o impedimento di un Vice Presidente, all'altro Vice Presidente congiuntamente con il Direttore Generale o con il Condirettore Generale.

La rappresentanza in giudizio spetta al Direttore Generale. In caso di assenza o impedimento del Direttore Generale, la rappresentanza giudiziale spetta al Condirettore Generale, o, in caso di assenza o impedimento di quest'ultimo, congiuntamente, agli altri Dirigenti componenti la Direzione Generale.

Articolo 27

Firma sociale

La firma sociale spetta in forma singola al Presidente. In caso di sua assenza o impedimento, la firma sociale spetta ad uno dei Vice Presidenti congiuntamente con il Direttore Generale o con il Condirettore Generale.

La firma sociale è attribuita altresì dal Consiglio di Amministrazione:

- al Direttore Generale congiuntamente con il Condirettore Generale;
- al Condirettore Generale congiuntamente con uno degli altri Dirigenti componenti la Direzione Generale;
- al Personale Direttivo della Società che potrà firmare congiuntamente, secondo le modalità stabilite dal Consiglio stesso.

Per agevolare lo svolgimento delle operazioni sociali, il Consiglio di Amministrazione potrà, inoltre, accordare la firma unica al Direttore Generale, al Condirettore Generale, agli altri Dirigenti componenti la Direzione Generale e ad altro personale della Società per atti o categorie di atti che saranno da esso Consiglio determinati.

TITOLO VIII

SINDACI

Articolo 28

Nomina, durata in carica e attribuzioni

Su designazione dei soci, l'Assemblea Ordinaria nomina tre Sindaci effettivi, tra i quali elegge il Presidente, e due supplenti.

I Sindaci effettivi e supplenti sono rieleggibili.

Per la nomina, le attribuzioni, la decadenza dei Sindaci, per la determinazione della loro retribuzione e la durata dell'ufficio, si osservano le norme vigenti.

Il Collegio Sindacale vigila sull'osservanza della legge e dello statuto, sul rispetto dei principi di corretta amministrazione ed in particolare sull'adeguatezza dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile della Società.

Il Collegio Sindacale può chiedere agli Amministratori notizie sull'andamento delle operazioni sociali o su determinati affari.

Il Collegio Sindacale si riunisce almeno ogni 90 (novanta) giorni.

Le riunioni periodiche del Collegio Sindacale possono tenersi anche in videoconferenza o in teleconferenza a condizione che tutti i partecipanti possano essere identificati dal Presidente e dagli intervenuti, che sia loro consentito di seguire la discussione e di intervenire in tempo reale nella trattazione degli argomenti discussi, nonchè di esaminare la relativa documentazione di supporto. Verificandosi tali presupposti, il Collegio Sindacale si considera tenuto nel luogo in cui si trova il Presidente che provvede alla stesura del verbale sul relativo libro e ne cura la successiva sottoscrizione da parte degli altri membri del Collegio Sindacale.

TITOLO IX

ESERCIZIO SOCIALE E BILANCIO

Articolo 29

Anno sociale

L'esercizio sociale si chiude il 31 dicembre di ogni anno.

Articolo 30

Utili

L'utile netto di ciascun esercizio risultante dal bilancio approvato dall'Assemblea sarà ripartito come segue:

- a) il 5% (cinque per cento) alla riserva legale fino a che essa non abbia raggiunto il quinto del capitale sociale versato, oppure, se la riserva è discesa al di sotto di questo importo, fino alla reintegrazione della stessa;
- b) il rimanente verrà assegnato in conformità alle deliberazioni dell'Assemblea su proposta del Consiglio.

Il diritto agli utili non riscossi entro un quinquennio dal giorno in cui diventano esigibili, si prescrive a favore della Società.

TITOLO X

LIQUIDAZIONE DELLA SOCIETA'

Articolo 31

Liquidazione

In qualsiasi tempo e per qualsiasi causa si dovesse addivenire alla liquidazione della Società, si procederà come per legge.